



Azienda	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2
---------	---

Indirizzo	
-----------	--

Città	LECCO
-------	--------------

INTEGRAZIONE DEL DVR

**FORMAZIONE
SCUOLA-LAVORO
TUTELA DELLO
STUDENTE
TIROCINIO CURRICULARE
UNIVERSITARIO**

ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive
integrazioni
anno scolastico 2025/26

**DATORE DI LAVORO:
DOTT. ENRICO DELFINI
M.C.: DOTT.SSA BARBARA TEDESCHI
RSPP: ALDO RAMPELLO**

Data 23/10/2025

Redatto a fini applicativi delle modalita' con cui l'istituto scolastico adempie agli obblighi derivanti dal d.m. 195/2017 "regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro" come ulteriormente specificati dalle linee guida del ministero dell'istruzione per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento adottate il 04 settembre 2019 con decreto 774 e secondo il **decreto lavoro** "primo maggio" n. 48 del 04/05/2023, in vigore il 05/05/2023, convertito in legge il 03/07/2023 n. 85 che con l'articolo 17 introduce una modifica importante alla legge 145 del 30/12/2018, relativamente agli studenti che svolgono attività in azienda in regime di alternanza scuola lavoro, evidenziando l'obbligo di **integrare il dvr proprio in caso di utilizzo di questa forma di lavoro subordinato**

LA NORMATIVA

Il D.Lgs 81/08 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito indicazioni precise anche in merito alla figura del lavoratore che, come è facile immaginare, svolge il ruolo centrale in ambito di sicurezza sul lavoro.

All' Art. 2 comma 1 risulta: "Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:"

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all' articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)"

L'accesso dello studente, ancorché temporaneo e breve, nel settore lavorativo, svolto anche solo al fine di acquisire prime esperienze con tale mondo, diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei veri e propri lavoratori e provvedere a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali, tra tutti: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l'Alternanza Scuola-Lavoro che, la legge di bilancio 2019 ha ridenominato in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (P.C.T.O.), senza per questo cambiare pelle quantomeno sotto il profilo di interesse di questo documento.

I PCTO di cui al DLgs 77/2005, L 107/2015 e L 145/2018 rappresentano dei percorsi di orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi che prevedono lo svolgimento, da parte degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, di una parte del proprio percorso formativo presso un'azienda o un ente, combinando la preparazione scolastica con l'esperienza assistita sul posto di lavoro.

Il PCTO non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di far acquisire o potenziare le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, utili a orientarsi nelle scelte universitarie o professionali, e a far comprendere l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende.

I rapporti tra aziende e Istituti scolastici sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti che definisce anche gli ambiti didattici dello specifico "progetto formativo".

L'azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi in virtù dell'art. 18 della L 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

Nonostante l'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998 (Regolamento attuativo dell'art. 18 della L 196/1997) reciti "*i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro*", ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lettera a, DLgs 81/2008).

Allo studente minorenne non si applica la disciplina di cui alla L 977/1967 recante la "tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e successive modificazioni e integrazioni, in quanto l'attività in PCTO non è assimilata ad un rapporto di lavoro, ma ad attività didattica/formativa. In ogni caso lo studente minorenne non potrà svolgere le attività vietate per i minori dalla medesima legge, fatto salvo quanto previsto successivamente nel paragrafo "Obblighi e divieti per lo studente".

Nel processo di selezione dei soggetti disponibili ad ospitare studenti in PCTO è doveroso considerare la tutela della salute e della sicurezza quale requisito imprescindibile. Per facilitare l'Istituto scolastico in tale processo e nella raccolta dei dati relativi al soggetto ospitante è stata predisposta una "Scheda raccolta dati del soggetto ospitante" (vd. [Allegato 1](#)).

Formazione, Informazione e Addestramento

La **formazione** generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studenti sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell'istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell'art. 37, e certificare l'avvenuta formazione (punto 14-bis "Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro"). Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell'offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'Istituto stesso.

Ciò premesso, prima dell'avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici **dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l'indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato.**

Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell'eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui rischi specifici relativi alle mansioni che saranno assegnate allo studente, in base agli esiti della propria valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b, del DLgs 81/2008. Diversamente, gli Istituti scolastici che non prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'impiego di studenti in attività laboratoriali, ai sensi del DM MIUR 774/2019 erogano la formazione generale; tale formazione deve essere integrata dalla formazione specifica, a cura del soggetto ospitante all'ingresso dello studente nella propria struttura, con modalità e oneri conseguenti da regalarsi nella specifica convenzione. Per la formazione specifica, il citato DM prevede che gli Uffici Scolastici Regionali possano stipulare appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, oppure può essere fatto ricorso a percorsi formativi in modalità e-learning.

Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente **l'informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008** in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).

Il soggetto ospitante deve garantire **l'addestramento** dello studente all'uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, e dell'art. 77, commi 4 e 5, del DLgs 81/2008, come modificato dalla L 215/2021.

Al fine di valutare l'eventuale addestramento erogato dall'Istituto scolastico, il soggetto ospitante ha diritto di acquisire informazioni ed evidenze in tal senso.

Obblighi e divieti per lo studente

Si ritiene utile che il soggetto ospitante ricordi allo studente e, in caso di minori, ai genitori (o ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale del minore, ai sensi della normativa vigente) i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza, derivanti dall'art. 20 del DLgs 81/2008 e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
- obbligo di indossare abbigliamento adeguato e/o specifici indumenti da lavoro;
- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;
- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;
- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;
- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto;

- obbligo di rispettare le direttive aziendali sull'utilizzo del cellulare negli ambienti di lavoro.

A completamento, si riportano sinteticamente le funzioni del tutor formativo interno (scolastico) e del tutor formativo esterno (aziendale), così come definite dal DM MIUR 774/2019:

Il tutor formativo interno (scolastico) è designato dall'Istituto scolastico e svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte;
- assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento, rapportandosi con il tutor formativo esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate

Il tutor formativo esterno (aziendale) rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno del soggetto ospitante e svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell'esperienza dei percorsi;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'Istituto scolastico gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

DPI

Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante definire, in base al proprio DVR, se lo studente in PCTO debba indossare i DPI durante l'attività, e in tal caso dovrà fornirglieli. Come per gli altri lavoratori, i soggetti ospitanti dovranno quindi dare evidenza dell'avvenuta consegna, addestramento e informazioni relative alle modalità di tenuta e riconsegna.

Nella convenzione, devono essere indicati la tipologia di DPI consegnati e le modalità di custodia degli stessi. Per facilitare il soggetto ospitante è stata inserita una sezione specifica dedicata ai DPI all'interno della "Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO"

Sorveglianza sanitaria

L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti va verificato caso per caso in relazione al DVR del soggetto ospitante. È importante, quindi, che il soggetto ospitante analizzi i rischi gli studenti in PCTO (mansioni possibili, valutazione dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria), come illustrato nella scheda allegata. Se in base a tale valutazione dovesse risultare che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, rientra tra gli obblighi del Medico Competente del soggetto ospitante effettuare la sorveglianza sanitaria, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e ha definito il protocollo sanitario.

Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza i PCTO nel triennio (non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 210 nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali), e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, verosimilmente l'attività lavorativa svolta in PCTO non determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria (art. 41 del DLgs 81/2008).

Farmaci salvavita e problematiche di salute dello studente

Nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, il soggetto ospitante deve essere adeguatamente informato dall'Istituto scolastico, in accordo con i genitori (o i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale) dello studente minore, su eventuali condizioni di salute dello studente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allergie, etc) che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita, definendo congiuntamente le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza, che dovranno pertanto integrare le procedure aziendali per la gestione del primo soccorso.

Sopralluogo

Il tutor formativo interno (scolastico) valuta, con il supporto del RSPP dell'Istituto scolastico, l'opportunità di effettuare, prima dell'avvio del PCTO, un sopralluogo presso il soggetto ospitante, in particolare nelle aziende a maggiore rischio infortunistico. L'effettuazione del sopralluogo è in ogni caso raccomandata ognqualvolta vi siano necessità di approfondimento sulla garanzia di adeguate condizioni di tutela della salute e sicurezza da parte del soggetto ospitante.

Sicurezza in PCTO per le persone con disabilità

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Regionale.

Il PCTO rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. Nella valutazione dei rischi del soggetto ospitante si dovrà tener conto quindi anche delle disabilità dello studente.

Spetta all'Istituto scolastico valutare l'opportunità dell'inserimento dello studente disabile in uno specifico contesto lavorativo, suggerendo al soggetto ospitante le modalità operative affinché ciò avvenga in sicurezza.

Convenzione

La convenzione sottoscritta dall'Istituto scolastico e dal soggetto ospitante dovrà riportare in particolare gli elementi identificativi delle Parti coinvolte, l'identificazione del tutor formativo interno (scolastico), del tutor formativo esterno (aziendale), dei lavoratori con funzione di preposto per le attività coinvolte nel PCTO, nonché, ove previsto, della/delle figura/e di affiancamento, con relativi ruoli e responsabilità.

Sarà inoltre necessario evidenziare gli obblighi e gli impegni delle Parti coinvolte inerenti a tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dello studente, includendo gli aspetti di carattere assicurativo, di sorveglianza sanitaria, nonché relativi a formazione, informazione e addestramento. Alla convenzione sarà allegato il percorso formativo personalizzato riportante, in particolare, la natura delle attività svolte dallo studente in PCTO, la durata del percorso formativo e le attività di monitoraggio previste; costituiscono parte integrante del documento, infine, la "Scheda raccolta dati del soggetto ospitante", la "Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO", gli attestati relativi alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza rilasciati dall'Istituto scolastico e il patto formativo a cura dello studente

ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI

Gli studenti saranno adibiti alle seguenti mansioni ed attività, sotto la supervisione del docente tutor.

- Lavoro in classe
- Lavoro in laboratorio

Saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezature e/o prodotti:

- lavagne, LIM, tastiere, computer, monitor, macchine utensili, materiali scolastici vari (es. pennarelli, tempere, gessi, vernici, ecc.).

Se necessari saranno forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- guanti, mascherine antipolvere, occhiali, otoprotettori.

Caratteristiche delle attrezzature d'uso, procedure su emergenze ed evacuazione, informazioni su presenza di sostanze e prodotti pericolosi

I rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro possono essere:

- Agenti biologici
- Agenti atmosferici e/o microclima sfavorevole
- Ambienti rumorosi.

Saranno illustrate, inoltre, le misure contenute nel D.V.R. e nei Piani d'emergenza di cui è dotata l'istituzione scolastica.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO(PCTO)**

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA	
Nome	
Indirizzo	
Legale rappresentante	
RSPP	
Azienda Tel.	
Azienda e-mail	
Settore di attività	
N. lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	

I campi della tabella “DATI RIFERITI ALL’AZIENDA” sono tutti obbligatori

DATI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DELL'ALLIEVO	
Orario: come da Convenzione	Luogo di svolgimento: _____
Mansione:	
La mansione prevede l'utilizzo di:	
Macchine(specificare):	
Attrezzi(specificare):	
Sostanze (specificare):	
DPI (specificare):	

DATI RIFERITI ALLA SICUREZZA		SI	NO
Sono consentiti sopralluoghi in azienda da parte del tutor scolastico, anche preliminari al periodo di stage.		X	
Il tutor aziendale ha una formazione specifica per svolgere questo ruolo.		X	
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro.		X	
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage.		X	
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo.			
Vengono forniti i DPI, se previsti, per mansione assegnata all'allievo.			
Nell'azienda è stato adottato ed è applicato un protocollo di sicurezza anti COVID 19 integrativo al DVR aziendale conforme alla normativa nazionale e regionale in vigore legata all'emergenza Covid – 19			
Nei confronti dell'allievo vengono assicurate le stesse misure di prevenzione di carattere sanitario, adeguati livelli di protezione, formazione e informazione così come previsto dal protocollo di sicurezza anti COVID 19 per i lavoratori.			

Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione/protezione

RISCHIO	Si	No	LIVELLO DI ESPOSIZIONE*	MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE <small>(oltre ai dispositivi di sicurezza propri di attrezzature, macchine e impianti)</small>
Uso di strumenti elettrici	X			Formazione e addestramento
Attrezzi con parti calde	X			Uso di DPI
Attrezzi con parti taglienti	X			Uso di DPI
Uso di scale portatili	X			Formazione e addestramento
Cadute dall'alto	X			Formazione e addestramento
Contatti con organi in moto	X			Formazione e addestramento
Proiezione di materiale, getti o schizzi	X			Uso di DPI
Schiacciamenti, investimenti, seppellimenti	X			Formazione e addestramento
Inciampi e scivolamenti	X			Formazione

Esposizione a vibrazioni	x		Formazione e addestramento
Esposizione a rumore	x		Formazione e addestramento
Esposizione a CEM	x		Formazione e addestramento
Esposizione a ROA	x		Formazione Uso di DPI

Esposizione ad agenti chimici (liquidi, gas, vapori, polveri)			Formazione e addestramento Uso di DPI Eventuale sorveglianza sanitaria se non basso e irrilevante
Utilizzo di sostanze infiammabili/rischio incendio			Formazione e addestramento
Esposizione ad agenti biologici			Formazione e addestramento Uso di DPI Eventuale sorveglianza sanitaria
Esposizione a movimenti ripetitivi			Formazione e addestramento Eventuale sorveglianza sanitaria se indice di rischio >14,5 della check list OCRA
Esposizione a movimentazione manuale dei carichi			Formazione e addestramento Uso di ausili Eventuale sorveglianza sanitaria se indice di sollevamento >1 NIOSH o >10 SUVA
Uso di VDT	x		Formazione Eventuale sorveglianza sanitaria se >20 ore settimanali
Attività con microclima sfavorevole (caldo, freddo)			Formazione Uso di DPI
Attività all'aperto (clima, UVA, UVB)	x		Formazione Uso di DPI

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Medico Competente

Il Rappresentante dei lavoratori

Copia con firme autografe depositata in segreteria



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Gianluca Cirillo

Firma di Gianluca Cirillo

Firma

Enrico Delfini

Firma di Enrico Delfini

Firma

Aldo Rampello

Firma di Aldo Rampello

Firma

Barbara Tedeschi

Firma di Barbara Tedeschi

Firma